



COMUNE DI SANT'ALESSIO
CON VIALONE
PROVINCIA DI PAVIA

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento per le Attività Rumorose

Redazione ai sensi di:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13
- Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Tecnico competente in acustica:

Annalisa DEPAOLI

D.P.G.R. n° 16727 del 10/07/2001



I.S.A. s.n.c.
Informatica Service e Ambiente
Via Torino 45/C
Tel e Fax 0382 466268

REVISIONE N°	DATA
0	luglio '13

TITOLO I - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.....	4
Art. 2 - Validità delle N.T.A.	4
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	5
Art. 4 - Esclusioni.....	5
Art. 5 - Definizioni tecniche	5
Art. 6 - Misurazioni e controlli	5
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	6
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche.....	6
Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione	6
Art. 9 – Valori limite di emissione.....	7
Art. 10 – Valori limiti di attenzione.....	7
Art. 11 – Valori limite di qualità.....	8
Art. 12 - Limite differenziale.....	8
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	9
Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	9
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II	9
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.....	10
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....	10
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V	11
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....	11
Art. 19 – Classificazione fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e valori limite applicabili.	11
Art. 20 - Redazione del piano di risanamento acustico.....	12
Art. 21 - Contenuto dei piani di risanamento acustico.....	13
Art. 22 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico.....	13
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	14
Art. 23 - Piani di risanamento acustico delle imprese.....	14
Art. 24 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	14
Art. 25 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento.....	15
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	16
Art. 26 - Valutazione di clima acustico e di impatto acustico	16
Art. 27- Denuncia di inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali... (S.C.I.A.P.).....	17
Art. 28 – Permessi di costruire nella fasce di pertinenza stradale e ferroviarie.....	17
Art. 29 - Pianificazione urbanistica.....	17
CAPO VII – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	19
Art. 30 – Proposizioni generali	19
Art. 31 – Definizioni.....	19
Art. 32 – Classificazione degli ambienti abitativi.....	20
Art. 33 – Valori limite dei requisiti.....	20
Art. 34 – Dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	20
Art. 35 – Agibilità degli edifici	21
Art. 36 – Edilizia scolastica	21
TITOLO II	22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	22
CAPO I - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	22
Art. 1 - Limiti di accettabilità.....	22
Art. 2 - Rumore prodotto da traffico veicolare	22
Art. 3 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	23
Art. 4 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....	23
Art. 5 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con	24
effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	24
Art. 6 - Luoghi di intrattenimento danzante	25
Art. 7 – Campane.....	25
CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	26
Art. 8 – Definizione attività rumorosa temporanea	26
Art. 9 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri	26
Art. 10 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri	26
Art. 11 – Emergenze	27
Art. 12 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od	
aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.....	27
Art. 13 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche	28
Art. 14 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere	
temporaneo.	28
Art. 13 – Eventi straordinari	30
TITOLO III.....	31
SANZIONI.....	31
Art. 1 - Ordinanze contingibili e urgenti	31
Art. 2 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite	
differenziale	31
Art. 3 - Schiamazzi e rumori molesti.....	31
Art. 4 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al	
di fuori degli orari autorizzati	31
Art. 5 – Impianti elettroacustici	31
TITOLO IV.....	32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 1 - Procedimenti e attività in corso.....	32
Art. 2 - Entrata in vigore.....	32
Art. 3- Aggiornamento delle N.T.A.....	32
ALLEGATO A: DEFINIZIONI	33
APPENDICE 1.....	35
MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE.....	35

TITOLO I - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della legge 447/95 e dell'articolo 2 della L.R. 13/01 il Comune di Sant'Alessio con Vialone si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A), aventi le seguenti finalità:
 - a. stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447 e dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 12 Luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
 - b. applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
 - c. dare corso all'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Validità delle N.T.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Sant'Alessio con Vialone. Il Responsabile del Servizio incaricato per la vigilanza in materia di inquinamento acustico provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. Lombardia competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a. inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b. inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina, secondo la definizione riportata nel D.M. 31 ottobre 1997

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate all'Amministrazione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. IL Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 definisce:
 - a. la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
 - b. le modalità per la misurazione del rumore
 - c. la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza dell'Amministrazione, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA Lombardia, nell'osservanza di quanto stabilito nel decreto di cui al precedente comma. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza dipendente dell'Amministrazione di Sant'Alessio con Vialone.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. L'approvazione, con conseguente piena operatività, della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.
2. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
 - a. sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale;
 - b. sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria (quest'ultima se esistente);
 - c. sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - d. sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - e. sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
3. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8, 9, 10, 11 delle presenti N.T.A..
5. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al primo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito delle classi stabilite dal capo III delle presenti N.T.A.. Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 31 comma 2 delle presenti N.T.A.. L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo indicato dal documento «Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776.

Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1 - Valori limite di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo IX delle presenti N.T.A..

Art. 9 – Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2 - Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al precedente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al precedente decreto.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 11 – Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 12 - Limite differenziale

- Per tutte le classi di cui all'articolo 7 comma 1, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
- La valutazione del rispetto deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
- Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:
 - a. nei casi previsti dall'articolo 24 delle presenti N.T.A.;
 - b. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - c. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - d. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso del Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- a. Le scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora non rientrino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;
- b. I parchi urbani;
- c. Le zone di valenza naturalistica, in cui è presente uno stato di quiete consolidato.
- d. I luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici.

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

3. Rientrano in questa classe:

- a. le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- b. le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- c. le aree classificate come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- d. Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- a. le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- b. le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- c. le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- d. le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- e. le aree alberghiere.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- a. le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare;
- b. le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- c. le aree con alta densità di popolazione;
- d. le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- e. le aree con presenza di attività artigianali¹;
- f. le aree con presenza di attività industriali²;
- g. le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione;
- h. le aree all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria "A".

¹ Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale.

² Idem come alla nota 1

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
 - Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
 - Limite di emissione diurno 65 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 60 dB(A)
2. All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Sant'Alessio con Vialone classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
 - Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
 - Limite di emissione diurno 65 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 65 dB(A)
2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

Art. 19 – Classificazione fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e valori limite applicabili.

1. Si definiscono fasce di pertinenza acustica, riferite alle infrastrutture stradali, le strisce di terreno, misurate in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, all'interno delle quali si applicano i limiti di immissione riferibili esclusivamente al rumore proveniente dall'infrastruttura stradale. Per tutte le altre sorgenti sonore specifiche si applicano i valori limite di immissione, emissione, attenzione e qualità stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.
2. Fanno parte della viabilità principale del Comune di Sant'Alessio con Vialone, le strade riportate nella seguente tabella, a cui si associano le rispettive fasce di pertinenza acustica con i relativi limiti di immissione di riferimento:

Tabella 4: Valori limite di immissione per la viabilità principale

Infrastruttura	Sottotipo a fini acustici (DM 5/11/2001)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
SP 2 SP 132	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	A (100)	50	40	70	60
		B (50)			65	55

Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce di pertinenza stradale secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02, idoneamente classificate secondo le classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. L'ampiezza di tali fasce è pari a 100 metri, all'interno delle quali i valori limite di immissione da non superare, da parte del rumore dell'infrastruttura stradale, sono i medesimi della classificazione acustica del territorio comunale delle zone incluse all'interno dalle fasce stesse.

3. Qualora un fabbricato ricada all'interno della fascia di pertinenza acustica, per più del 50% della sua superficie, è da ritenersi compreso all'interno della fascia stessa;

4. Alle infrastrutture stradali non si applicano:
- I limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori limite di emissione)
 - I limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori di attenzione)
 - I limiti di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori di qualità)
 - I limiti di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori differenziali)

Art. 20 - Redazione del piano di risanamento acustico

- Il Comune di Sant'Alessio con Vialone provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e della medesima legge) della sopra citata legge.
- I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
 - presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.
- Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 25 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
- La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 21 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 22 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:
 - a. individuazione delle aree da risanare;
 - b. individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
 - c. risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
 - d. la stima della popolazione soggetta ad esposizioni del rumore particolarmente elevate;
 - e. i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
 - f. gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
 - g. la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
 - h. i tempi previsti per il risanamento ambientale;
 - i. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.
2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Art. 22 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.
3. Il Comune di Sant'Alessio con Vialone provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 23 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A..
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune di Sant'Alessio con Vialone che può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge. L'Amministrazione si pronuncia comunque entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica la rispondenza dello stesso ai criteri di redazione stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Art. 24 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati almeno i seguenti contenuti fondamentali:
 - a. Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - b. la tipologia di attività;
 - c. la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
 - d. il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - e. la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - f. la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - g. le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - h. i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - i. le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - j. le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - k. i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a

definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 25 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 26 - Valutazione di clima acustico e di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio del permesso di costruire o di qualsiasi atto che autorizza la costruzione di edifici da adibire a:
 - a. nuovi impianti industriali e/o artigianali;
 - b. impianti sportivi;
 - c. impianti ricreativi (discoteche e similari);
 - d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
 - e. postazioni di servizi commerciali polifunzionali;deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, redatto secondo i criteri della DGR 8313/2002.
2. La valutazione di impatto acustico costituisce, inoltre, parte integrante della Denuncia di Inizio Attività Produttiva di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8/2007.
3. Sono tenuti a predisporre un'idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
 - Strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;
 - Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere e infrastrutture ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95).
5. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità descritte nella D.G.R. 08/03/2002 N° 8313 e indicare:
 - a. le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
 - b. i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
 - c. la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
 - d. la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;

- e. gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza (art. 5 comma 4 L.R. 13/2001).

6. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di qualsiasi titolo abilitativo all'edificazione, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. sulla documentazione di impatto o clima acustico, diniega il rilascio del permesso di costruire, licenza od autorizzazione all'attività, fino alla definizione del problema acustico che ha determinato l'espressione del parere negativo.

Art. 27- Denuncia di inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali (S.C.I.A.P.)

1. Costituisce parte integrante della S.C.I.A.P. degli insediamenti produttivi e commerciali, e degli impianti di cui al precedente articolo la valutazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge 447/95, redatta secondo le modalità dettate dalla D.G.R. 8313/2002.
2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 28 – Permessi di costruire nella fasce di pertinenza stradale e ferroviarie

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza stradali deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.

Art. 29 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale, di cui al comma 3, non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

CAPO VII – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Art. 30 – Proposizioni generali

1. Il controllo dei requisiti acustici dei locali è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo. L'opera edilizia deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
2. Per i fini di cui al comma precedente l'opera edilizia deve garantire un idoneo isolamento acustico nei confronti di:
 - Rumori aerei: sono i rumori che si propagano attraverso l'aria.
 - Rumori impattivi: sono i rumori che si propagano in seguito all'impatto di corpi con l'elemento tecnico costituente la costruzione considerata
 - Rumore degli impianti tecnologici: è il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti che fanno parte integrante della costruzione. Gli impianti possono essere di utilizzo comune (ascensori, caldaie centralizzati, condizionatori generali) oppure di utilizzo esclusivo (come ad esempio impianti idraulici, sciacquoni etc,)

Art. 31 – Definizioni

1. Le grandezze che definiscono i requisiti acustici passivi degli edifici sono le seguenti:
 - a. RW = indice di valutazione del potere fonoisolante di partizioni fra ambienti (riferito a prove in laboratorio)
 - b. $R'W$ = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (riferito alle reali condizioni di utilizzo)
 - c. $D2m,nT,w$ = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero
 - d. $L'nT,w$ e $L'n,w$ = indici di valutazione dei livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera
 - e. LA_{max} = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow
 - f. LA_{eq} = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
2. Le grandezze a, b, si applicano alle partizioni verticali e orizzontali di separazione tra diversi ambienti abitativi.
3. Le grandezze d si applicano alle partizioni orizzontali di separazione tra diversi ambienti abitativi.
4. Le grandezze e, f, si applicano alla rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, definiti, ai fini del presente titolo, servizi a funzionamento continuo e servizi a funzionamento discontinuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
5. Si definiscono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
6. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 32 – Classificazione degli ambienti abitativi

1. Ai fini del presente decreto, gli ambienti abitativi vengono suddivisi nelle categorie riportate nella tabella seguente:

Tabella 5: Categorie di edifici

CATEGORIA A: EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI
CATEGORIA B: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI
CATEGORIA C: EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI
CATEGORIA D: EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI
CATEGORIA E: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI
CATEGORIA F: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI
CATEGORIA G: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI

Art. 33 – Valori limite dei requisiti

1. I valori limiti dei requisiti acustici passivi che devono essere rispettati dagli edifici sono riassunti nella tabella successiva:

Tabella 6: Valori dei requisiti acustici passivi degli edifici

CAT.	CLASSIFICAZIONE	R'W	D2m, nT,w	L'n,w	LAsm ax	LAeq
A	EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI	50	40	63	35	35
B	EDIFICI ADIBITI A UFFICI O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35
C	EDIFICI ADIBITI A ALBERGHI, PENSIONI O ATTIVITÀ ASSIMILABILI	50	40	63	35	35
D	EDIFICI ADIBITI A OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI	55	45	58	35	25
E	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI	50	48	58	35	25
F	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35
G	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35

Art. 34 – Dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.
2. Tutte le istanze relative a progetti per la costruzione di nuovi edifici devono essere corredate da una idonea documentazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Il tecnico competente deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro raggiungimento da parte delle murature e dei pavimenti considerate nel progetto. costruire può richiedere il collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali dei requisiti passivi, le quali dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le procedure stabilite dalla normativa tecnica facente riferimento alle ISO serie 140 e 717.

Art. 35 – Agibilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 36 – Edilizia scolastica

1. Per gli edifici scolastici i requisiti acustici passivi sono valutati anche per le partizioni di separazione tra le varie aule, sia verticali che orizzontali
2. Il collaudo acustico degli edifici scolastici deve comunque far riferimento alla normativa di settore in vigore e facente riferimento ai seguenti disposti:
 - **Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967:** Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
 - **D.M. 18/12/1975** Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.
 - **DM 13/9/1977** Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

CAPO I - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 1 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del Titolo I delle presenti N.T.A..
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 2 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio della Comune di Sant'Alessio con Vialone, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
 - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
 - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
 - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo³
 - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
 - Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10 cm dall'orecchio destro del conducente
 - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
 - Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari e ad eccezione dei veicoli svolgenti funzioni di pubblica sicurezza e di pronto soccorso
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori

³ Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie. Le emissioni sonore di tali operazioni devono comunque rispettare i limiti di cui agli articoli 8, 9, 12.

limite di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Titolo I delle presenti N.T.A.. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici (1 m.) prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti esterni (vedi art. 13). Tali limiti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
5. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del Titolo I delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del servizio.
6. Il Comune di Sant'Alessio con Vialone riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle competenze in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 3 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo II sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del Titolo I delle presenti N.T.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del Titolo I delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Responsabile del Servizio Tutela Ambientale può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 4 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del servizio, sentito il parere

degli uffici comunali competenti. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26 del Titolo I.

Art. 5 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative⁴, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore, comunque, non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. Tali attività non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..
2. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
<i>dalle 8.00 alle 12.00</i>	<i>dalle 9.00 alle 12.00</i>
<i>dalle 14.00 alle 17.00</i>	<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>

Periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
<i>dalle 8.00 alle 12.00</i>	<i>dalle 9.00 alle 12.00</i>
<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>	<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

3. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, 9 e 12, del Titolo I all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
4. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare degli stessi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
5. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 del Titolo Idelle presenti N.T.A., ma la

⁴ Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.

durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

Art. 6 - Luoghi di intrattenimento danzante

1. I luoghi di intrattenimento danzante all'aperto e al chiuso sono tenuti al rispetto:
 - a. dei limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 del Titolo I delle presenti N.T.A. nel caso in cui non costituiscano un'attività temporanea;
 - b. dei limiti concessi in deroga automatica, previa presentazione di comunicazione, di cui all'articolo 9 comma 2 del Titolo II;
 - c. dei limiti concessi in deroga previa istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 del Titolo II;
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4 , 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 7 – Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 12 del Titolo I delle presenti N.T.A. le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8 – Definizione attività rumorosa temporanea

1. Con riferimento alle presenti norme tecniche e regolamentari, si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività contraddistinta:
 - a. dall'utilizzo di sorgenti di rumore di tipo fisso o mobile (ad es macchinari, attrezzature o impianti) caratterizzate da emissioni sonore che, per loro natura, possono eccedere presso i ricettori più esposti i limiti massimi di immissione ammessi dalla legislazione vigente,
 - b. da una durata temporale limitata, a seconda della tipologia di attività, che presenti caratteristiche di straordinarietà.

Art. 9 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell'ambito dei cantieri di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 10 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 9 comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
 - a. dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 ÷ 12.30 15.00 ÷ 19.30
 - b. dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30 14.00 ÷ 18.30.
2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente

disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Art. 11 – Emergenze

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 10 ed agli adempimenti amministrativi previsti dalle presenti N.T.A.

Art. 12 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo sono quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a. non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana;
 - b. nella giornata del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro).
2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a. quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare; per periodi dai 15 ai 30 giorni gli Uffici competenti si riservano eventuali verifiche con gli organizzatori;
 - b. quelle attività svolte con utilizzo d'impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A..
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
4. Il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento autorizzativo e stabilisce il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di

impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

5. La dichiarazione tecnica deve contenere i seguenti principali elementi:
 - a. descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
 - b. descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
 - c. indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
 - d. indicazione sui recettori più esposti;
 - e. descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

Art. 13 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente art. 12, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ad eccezione della giornata del 31 dicembre per la quale è consentito fino alle ore 4,00 del giorno successivo.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 13, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è unicamente consentito entro le seguenti fasce orarie ed i seguenti limiti:
 - a. nelle giornate feriali: dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
 - b. nelle giornate festive: dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
 - c. in ogni caso, per una durata massima dell'attività di trattenimento non superiore a 3 ore, comunque considerate consecutive
 - d. limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4,00 del giorno successivo e non opera il limite di cui alla precedente lett. c).

Art. 14 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo.

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per i cantieri secondo la definizione di cui al precedente articolo 31 avviene con le seguenti procedure:
 - a. cantieri con durata massima 31 giorni lavorativi o itineranti (compresi cantieri di durata massima 5 giorni lavorativi):
 - 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto delle presenti N.T.A.

- 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - 4) la domanda di autorizzazione va presentata con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - 5) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego;
- b. cantieri con durata superiore a 31 giorni lavorativi:
- 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto delle presenti N.T.A;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego, la loro collocazione all'interno del cantiere e la distanza nota, la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore, il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni delle presenti N.T.A;
 - 4) la domanda di autorizzazione va presentata con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - 5) l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio sentito il parere dell'ARPA;
 - 6) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico avviene con le seguenti modalità:
- a. la domanda di autorizzazione deve essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - b. la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 12. In caso di eventi non calendariati, le giornate dovranno essere comunicati nell'apposita modulistica almeno 24 ore prima dell'evento e agli enti presenti in indirizzo;
 - c. mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblico esercizio e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui alle presenti N.T.A;

4. Qualora per eccezionali motivi documentabili o in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Responsabile del Servizio specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della Documentazione di Impatto acustico di cui all'art. 26 del Titolo I. Il Responsabile di Servizio valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
5. Non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 11, a carattere temporaneo, ubicate in aree scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della classificazione acustica, nelle zone I (aree particolarmente protette), salvo per manifestazioni destinate alle stesse.
6. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.
7. Nella sola giornata del 31 dicembre non sussiste l'obbligo di richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, ma comunque il rispetto dell'orario di cessazione previsto al precedente articolo 13.
8. È fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Art. 13 – Eventi straordinari

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato, o il Responsabile del Servizio, secondo le competenze attribuite loro dalle leggi e dai regolamenti vigenti, dopo attenta valutazione e sentiti gli uffici tecnici preposti, in caso di:
 - a. manifestazioni aventi carattere totalmente eccezionale, qualora comportino la partecipazione di un numero straordinario di persone, anche provenienti dall'esterno del territorio comunale o comunque giudicate di interesse pubblico;
 - b. in caso di eventi o attività che, per motivi di sicurezza, viabilità etc, richiedano l'effettuazione in orario notturno;
 - c. situazioni particolari non altrimenti prevedibili;stabilisce, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli orari e i limiti massimi di immissione in cui sono concesse le deroghe ai limiti della zonizzazione acustica.

TITOLO III **SANZIONI**

Art. 1 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma 1 dell'articolo 2 del Titolo II delle presenti N.T.A..

Art. 2 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 12 del Titolo I, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00
2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 12 del Titolo I è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00
3. Il comma 1 non si applica ai casi di cui all'articolo 2 e 5 del Titolo II delle presenti N.T.A..

Art. 3 - Schiamazzi e rumori molesti

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui all' articolo 2 comma 2 del Titolo II in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Art. 4 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 8 del Titolo II senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui alle presenti N.T.A..

Art. 5 – Impianti elettroacustici

1. I titolari di pubblici esercizi che non sono in possesso della documentazione di cui all'articolo 14 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui all'articolo 8 del Titolo II delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del N.T.A. stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Art. 2 - Entrata in vigore

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
2. L'Amministrazione comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 3- Aggiornamento delle N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p^0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p^0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq(a),t = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (pA^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $pA(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq(a),t$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - La

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente) e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - Lr

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - Tr

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - To

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - Tm

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

APPENDICE 1

MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Allegato 1 CANTIERI EDILI E STRADALI paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;

Allegato 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;

* * *

COMUNICAZIONE E DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:

Allegato 3 DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO DI CANTIERE EDILE/CANTIERE STRADALE;

Allegato 4 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;

Allegato 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;

Allegato 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;

(Allegato 1) CANTIERI EDILI e STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A. (paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- a. dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 ÷ 12.30 15.00 ÷ 19.30
- b. dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30 14.00 ÷ 18.30.

- Sabato pomeriggio e Domenica esclusi

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) \geq 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

(Allegato 2) MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO (paragrafo da inserire nelle relative licenze).

L'attivazione di sorgenti rumorose e' consentito dalle ore ____ alle ore ____ e dalle ore ____ alle ore ____ entro il limite max. di _____ dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono svolte le attività rumorose a carattere temporaneo e presso le abitazioni vicine..

(Allegato 3) (Cantieri edili, stradali ed assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SINDACO/AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL COMUNE DI _____**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____

_____ della ditta _____

_____ (nome ente, ditta)

con sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

ai sensi degli articoli contenuti nel capo II delle N.T.A. consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

GENERALITÀ

Tipologia di cantiere _____

Proprietà _____

Impresa _____

Sede legale _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Fax _____

e-mail _____

Iscrizioni C.C.I.A.A. _____

Iscrizioni Tribunale _____

Legale rappresentante _____

Ubicazione del cantiere _____

Classe acustica _____

Durata: i lavori di _____ si esauriranno nell'arco di gg _____

Giorni lavorativi _____

Orario: dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione dei lavori da compiere: _____

- Che l'attività svolta rispetterà i limiti acustici stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- Che per la realizzazione delle opere verranno utilizzati i seguenti macchinari/attrezzature, recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

- _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Sant'Alessio con Vialone e della relativa classificazione della zona in cui si svolgeranno i lavori di cui alla presente dichiarazione, nonché delle N.T.A. e a rispettare quanto previsto dall'autorizzazione.

Si impegna inoltre, su richiesta del Responsabile del Servizio a presentare idonea documentazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95.

In fede.
data firma

(allegato 4) - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

- da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari

**AL SINDACO/AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL COMUNE DI _____**

Il sottoscritto _____ in qualità di
(legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta

_____ sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 14 del Titolo II del N.T.A. l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____ (cantiere edile - stradale - altro) in Sant'Alessio con Vialone, via _____ n. civico _____ dal (gg/mm/aa) al gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle _____ alle _____ nella zona della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A. comunali, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, delle N.T.A. comunali per la tutela dall' inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.
data firma

(allegato 5) - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..)

**AL SINDACO/AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL COMUNE DI _____**

Oggetto: dichiarazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo di SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI PUBBLICI, MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI ai sensi:

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge regionale 10 agosto 2001 n° 13
- Art. 12 Titolo II Capo II delle N.T.A.

Il sottoscritto _____ in qualità di
(legale rappr.te/presidente/titolare/dell'impresa esecutrice dei lavori) della ditta

_____ sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

ai sensi degli articoli contenuti nel capo II delle N.T.A. consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

GENERALITA':

Tipologia di attività' _____

Proprietà _____

Società istante _____

Sede legale _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Fax _____

e-mail _____

Iscrizioni C.C.I.A.A. _____

Iscrizioni Tribunale _____

Legale rappresentante _____

Ubicazione dell'attività _____

Classe acustica _____

Durata: _____

si esaurirà nell'arco di gg _____

Giorni lavorativi _____

Orario: _____

dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore connesse dell'attività ▪ spettacolo viaggiante ▪ festa popolare ▪ manifestazione popolare ▪ manifestazione politica

- Che l'attività svolta rispetterà i limiti acustici stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica come di seguito riportati:

- _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Sant'Alessio con Vialone e della relativa classificazione della zona in cui si svolgeranno i lavori di cui alla presente dichiarazione, nonché delle N.T.A. e a rispettare quanto previsto dall'autorizzazione.

Si impegna inoltre, su richiesta del Responsabile del Servizio a presentare idonea documentazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95.

In fede.
data firma

(allegato 6) - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi dell'Art 12 delle N.T.A. volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di

in deroga ai limiti previsti dalle citate N.T.A.;

Considerato che le motivazioni tecniche consentono di concedere l'autorizzazione a svolgere l'attività per un determinato periodo di tempo in deroga ai limiti di cui Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

AUTORIZZA

l'attività di _____,
in deroga ai limiti stabiliti dalle citate N.T.A..

L'attivazione di sorgenti sonore e' consentita nei giorni _____
dalle ore _____ alle ore _____, in deroga ai _____ dB(A)
Leq(A).

Eventuali specifiche prescrizioni:
